



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI PARMA

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, e' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

Versione in vigore dal 7 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma
Estremi	Legge 4 aprile 2025, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/modifiche-alla-disciplina-della-fondazione-ordine-costantiniano-di/art-6-disposizioni-transitorie-e-finali>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it